

## **BGE 80 I 52**

Bundesgericht (BGE), 1947-12-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_80\\_I\\_52](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_80_I_52)

FR: ATF 80 I 52

IT: DTF 80 I 52

### **Regeste**

Regeste Art. 94 Abs. 1 der Tabaksteuerverordnung (Art. 124 AHVG). Ordnungsbusse wegen Detailverkaufs von Zigaretten unter dem festgesetzten Kleinhandelspreis.

Regeste Art. 94 al. 1 de l'ordonnance, du 30 décembre 1947, réglant l'imposition du tabac et art. 146 LAVS. Amende d'ordre pour vente au détail de cigarettes en dessous du prix fixé.

Regesto Art. 94 cp. 1 dell'ordinanza 30 dicembre 1947 concernente l'imposizione del tabacco e art. 146 LAVS. Multa d'ordine per vendite al minuto di sigarette a sottoprezzo.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

A norma dell'art. 149 cp. 2 LAVS, le decisioni della Direzione generale delle dogane concernenti le multe e le spese d'inchiesta in materia di contravvenzioni all'ordinamento relativo all'imposizione del tabacco possono essere impugnate col ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il gravame è quindi ricevibile ( art. 100 OG ).

#### **E. 2**

L'art. 127 lett. d LAVS ha autorizzato il Consiglio federale a disciplinare il commercio al minuto del tabacco e della carta da sigarette. Valendosi di tale facoltà, il Consiglio federale ha istituito la protezione del prezzo di vendita al minuto dei manufatti di tabacco (art. 94 dell'ordinanza 30 dicembre 1947 concernente l'imposizione del tabacco; abbr. OTab). Secondo questo disposto, il prezzo di vendita indicato sugli imballaggi dei manufatti di tabacco a norma dell'art. 87 ha forza vincolante per la cessione al consumatore (cp. 1, frase prima). Fanno eccezione soltanto i casi previsti dal cp. 4, che qui non interessano. La consegna di regalini di giunta di qualsiasi specie è proibita (cp. 1, frase seconda). Se la vendita avviene in valuta estera, la conversione è effettuata in base al corso ufficiale o, in mancanza di esso, a quello fissato dalla Borsa (cp. 1, frase terza). Per le vendite di sigarette al minuto in lire italiane la Direzione generale delle dogane ha emanato, d'intesa con l'Associazione svizzera del tabacco, delle istruzioni (circolari), che indicano il corrispettivo minimo in moneta estera per le diverse categorie di prezzo. L'ultima circolare comunicata ai negozianti del Cantone Ticino porta la data del 21 dicembre 1950.

#### **E. 3**

La decisione querelata rimprovera a Giamboni di aver violato l'art. 94 cp. 1 OTab vendendo delle sigarette in franchi svizzeri ad un prezzo inferiore a quello stampato sugli imballaggi e in lire italiane ad un corso di conversione inferiore a quello praticato all'epoca determinante, con l'aggiunta gratuita d'una bustina di fiammiferi. BGE 80 I 52 S. 56 a) La protezione dei prezzi nel commercio del tabacco al minuto è stata istituita nell'interesse comune del consumatore e del venditore (cf. il messaggio 29 maggio 1946 del Consiglio federale sul

finanziamento dell'AVS; FF 1946, 720). Per essere efficace e raggiungere lo scopo prefissosi l'ordinamento dei prezzi non può soffrire delle eccezioni sul mercato interno. Di conseguenza, anche se dalle oscillazioni del cambio potesse risultare un vantaggio per l'acquirente di sigarette in moneta estera, ciò non autorizzerebbe il venditore a ragguagliare di propria iniziativa il prezzo in franchi svizzeri, che dev'essere uniforme per tutta la Svizzera. Giova comunque rilevare che, applicando le prescrizioni vigenti, il vantaggio conseguibile occasionalmente con l'acquisto delle sigarette in moneta estera sarebbe di poco conto. A norma dell'art. 94 cp. 1 OTab, la conversione in valuta straniera va fatta al corso ufficiale o a quello di Borsa. Per le banconote italiane non esiste un corso ufficiale o di Borsa. In mancanza d'una disposizione precisa della legge deve far stato, per analogia a quanto dispone la norma citata, il corso di conversione praticato dagli istituti bancari in base alla domanda e all'offerta di banconote estere. Su questo punto non vi è contestazione. Per agevolare il computo del corrispettivo minimo in lire italiane la Direzione generale delle dogane ha emanato delle istruzioni. Nell'ultima circolare 21 dicembre 1950 i prezzi da applicarsi sono stati calcolati al corso di fr. 0,65/0,66 le 100 lire, allorchè quello delle banconote era di circa fr. 0,67. È manifesto che se il venditore si attiene a questi prezzi informativi, il vantaggio conseguibile con l'acquisto in valuta italiana è trascurabile. Esso è praticamente inesistente se la conversione del prezzo stampato sull'imballaggio delle sigarette è fatta al corso del giorno. Gli esempi addotti dal ricorrente per dimostrare l'esistenza d'una differenza di prezzo considerevole in favore dell'acquirente in lire non calzano, poichè poggiano su un corrispettivo in moneta italiana notevolmente più basso (10% circa) di quello prescritto BGE 80 I 52 S. 57 dalla circolare 21 dicembre 1950, che sostituì quella 4 luglio 1950. Nel ricorso egli ha bensì affermato di non aver avuto conoscenza di tali circolari. Quest'allegazione è però in aperto contrasto con le deposizioni fatte il 22 ottobre 1953. Del resto, l'amministrazione non gli rimprovera di aver trasgredito alle istruzioni contenute nelle circolari, ma di aver applicato un corso di conversione della lira molto inferiore a quello praticato all'epoca determinante. Il ricorrente, che gerisce anche un ufficio di cambio, non può in buona fede pretendere di aver ignorato il corso di conversione delle banconote italiane. Se l'avesse applicato, avrebbe adeguato il prezzo in lire a quello in franchi svizzeri e evitato la disuguaglianza di trattamento lamentata. b) All'addebito di aver venduto delle sigarette in lire a sottoprezzo Giamboni risponde che ha dovuto conformarsi ad un uso ormai invalso sulla piazza di Chiasso. È vero che gli asserti abusi si sono verificati. Ma la competente autorità non li ha tollerati. Il ricorrente non può quindi prevalersene per giustificare il suo modo di agire. Le stesse considerazioni valgono per la consegna gratuita d'una bustina di fiammiferi che costituisce un regalino di giunta proibito dall'art. 94 cp. 1 OTab.

#### **E. 4**

Le contravvenzioni commesse da Giamboni sono punibili con una multa d'ordine a'sensi dell'art. 146 LAVS. Questo disposto prevede un minimo di fr. 5 ed un massimo di fr. 1000; entro siffatti estremi la multa dev'essere commisurata tenuto conto delle circostanze del caso. La natura delle norme violate impone un certo rigore nella determinazione della pena, al fine di assicurarle la sua funzione preventiva che è di stimolare efficacemente il rispetto di obblighi statuiti dalla legge nell'interesse della collettività (sentenza non pubblicata 14 novembre 1952 nella causa Tognetti). Per queste ragioni, la multa inflitta al ricorrente non appare eccessiva e dev'essere confermata. Dispositiv Il Tri bunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.